COMUNE DI ARCOLE

Provincia di Verona - Piazza Marconi,1 – 37040 Arcole

P.I.01844780237 - C.F. 83002270235

Tel. 045 7639611 – fax 045 7635532 - PEC: arcole.vr@cert.ip-veneto.net

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza del **28/04/2025** Deliberazione n° **12**

OGGETTO:	**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025**

L'Anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **20:35** e presso la sala civica "Mons. B. Socche" di Arcole, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta PubblicaOrdinaria di 1a convocazione il Consiglio Comunale così composto:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
Alessandro Ceretta	Sindaco	Presente
Giovanna Negro	Vicesindaco	Presente
Riccardo Godi	Consigliere	Presente
Davide Carli	Consigliere	Presente
Mario Gilberto Longo	Consigliere	Presente
Debora Boseggia	Consigliere	Presente
Matilde Bertozzi	Consigliere	Presente
Anita Pellegrini	Consigliere	Presente
Corrado Balsemin	Consigliere	Presente
Grabriella Zampicinini	Consigliere	Presente
Valentina Perini	Consigliere	Presente
Tiziano Attrezzi	Consigliere	Presente
Michela Barana	Consigliere	Presente

Numero totale PRESENTI: **13** –
ASSENTI: **0**
ASSENTI NON GIUSTIFICATI: 0

Favorevoli:9; Contrari: 4; Astenuti:0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Il Segretario comunale NUZZO MARCELLO.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ceretta Alessandro nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 03/06/2020, è stato approvato il Regolamento per la disciplina del Tributo Servizio Rifiuti (Tari) per le annualità d'imposta a partire dal 2020 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/06/2021 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28.06.2021;

VISTA la deliberazione di Assemblea del Consiglio di Bacino Verona Sud n.5 del 30.04.2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 02.05.2024 al n. 5872, con la quale il Consiglio di Bacino Verona Sud ha approvato l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (Pef) per le annualità 2024-2025, validato in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera n. 363/2021/R/RIF (MTR-2);

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 18 del 31/05/2022 avente come oggetto "Presa d'atto del Piano Economico Finanziario Rifiuti pluriennale 2022-2025 ai sensi della delibera ARERA 363/2021/R/rif";

PRESO ATTO che l'ammontare del PEF 2025, approvato dal Consiglio di Bacino Verona Sud con delibera n. 5 del 30.04.2024, per il Comune di Arcole riporta un totale delle componenti di costo da coprire con le entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n.2/DRIF/2021 pari a € 685.765,00;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 16/05/2024 avente ad oggetto "PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ANNI 2024-2025";

CONSIDERATO che:
- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il comma 683 prevede che il Consiglio Comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo il quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º Gennaio dell'anno di

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il D.L. “Milleproroghe”, convertito in L. n. 15/2022, il quale prevede che a decorrere dall’anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

VISTI:
- l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l’art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall’imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 Ottobre dello stesso anno.

VISTA la delibera n. 386/2023/R/com, con cui ARERA ha istituito due componenti perequative che i Comuni dovranno prendere in considerazione in occasione della bollettazione TARI a decorrere dall’anno d’imposta 2024;

RICORDATO che l’articolo 57-bis del Decreto Legge 124/19 e del D.P.C.M. n. 24 del 21 gennaio 2025 ha avviato il procedimento per l’attuazione del riconoscimento del “bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, demandando all’ARERA l’attivazione della relativa procedura attuativa;

VISTA la delibera n. 133/2025/r/rif del 1 Aprile 2025 con cui ARERA ha istituito la componente perequativa a copertura delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate;

DATO ATTO che l’istituzione delle tre suddette componenti di costo è finalizzata ad adottare meccanismi perequativi dei costi di gestione dei rifiuti afferenti alle seguenti tre casistiche:
1. copertura dei costi sostenuti a livello nazionale per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, nonché i rifiuti volontariamente raccolti all’interno di un’area compresa nella competenza territoriale di un’Autorità di sistema portuale competente, unitamente ai rifiuti recuperati in occasione di campagne di raccolta da parte di volontari, attraverso l’ingresso della componente Ur1;
2. copertura dei costi inerenti alle agevolazioni tariffarie a favore delle zone colpite dagli eventi eccezionali e calamitosi mediante l’introduzione di un’ulteriore componente perequativa, denominata Ur2;
3. copertura dei costi inerenti le agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, denominata Ur3;

CONSIDERATO che le tre componenti perequative di cui sopra, sono dirette ad alimentare la Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (CSEA) e dovranno trovare specifica collocazione nelle bollette TARI, con riferimento ad ogni singola utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

PRECISATO che in ragione dell'istituzione delle tre componenti perequative suddette i Comuni che gestiscono l'emissione delle bollette TARI o i gestori del servizio di erogazione del servizio del prelievo di natura corrispettiva dovranno indicare in bolletta l'importo da riscuotere come segue:

- per quanto concerne la componente Ur1, dovrà essere indicato un importo di € 0,10 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento,
- con riferimento alla componente Ur2, dovrà essere recuperato un importo pari ad € 1,50 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento;
- con riferimento alla componente Ur3, dovrà essere recuperato un importo pari ad € 6,00 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento;

RILEVATO che tali importi, che costituiscono componenti a valle del PEF, dovranno trovare apposita collocazione del bilancio comunale, da calcolarsi sull'importo che il Comune inserirà negli avvisi di pagamento;

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'articolo 3 comma 1, lettera b) del D.L. n.174/2012 n.213, allegati alla presente deliberazione;

SENTITA la Vicesindaca che illustra la proposta di delibera in oggetto;

DATO ATTO dei successivi interventi dei Consiglieri che hanno preso parte alla discussione, riportati nell'allegato **"INTERVENTI";**

CON VOTI

- favorevoli n. 9

- astenuti n. 0

- contrari n. 4 (Zampicinini Gabriella, Perini Valentina, Attrezzi Tiziano, Barana Michela)

espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) DI APPROVARE le tariffe TARI per l'anno di imposta 2025 come da prospetto allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante, formale e sostanziale;

3) DI DARE ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 e che lo stesso non transita dal bilancio dell'ente;

4) DI DETERMINARE, la scadenza delle rate TARI per l'anno 2025 come segue:

- 1° rata scadenza 31 Luglio 2025
- 2° rata scadenza 30 Settembre 2025
- 3° rata scadenza 1 Dicembre 2025;

5) DI DETERMINARE che, visto l'articolo 57-bis del Decreto Legge 124/19, il D.P.C.M. n. 24 del 21 gennaio 2025, e la successiva delibera ARERA n.133/2025R/Rif, attraverso i quali è stata data attuazione al "bonus sociale rifiuti" per gli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, ai contribuenti beneficiari verrà applicata una riduzione pari al 25%;

6) DI DARE ATTO che le componenti perequative Ur1, Ur2, Ur3 per la copertura dei costi sostenuti a livello nazionale per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, per gli eventi calamitosi e per il bonus sociale di cui al precedente punto 5, verranno introitate al cap. 31009 attraverso le somme che troveranno copertura all'atto dell'emissione del ruolo Tari 2025 in attesa di essere riversate alla cassa CSEA e che vengono stimate in complessivi euro 23.500,00;

7) DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011,
n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

8) DI DARE ATTO che con le tariffe di cui all'allegato "A" è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal PEF 2025;

9) DI DISPORRE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, che il presente provvedimento, ai fini della sua efficacia, venga inviato per via telematica al Ministero dell'economia e dele finanze - Dipartimento delle finanze mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

10) DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere;

11) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Consiglio di Bacino Verona Sud per i successivi adempimenti di competenza;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 13;

Consiglieri votanti: n. 13;

- voti favorevoli: n. 9;

- voti contrari: n. 4 (Zampicinini Gabriella, Perini Valentina, Attrezzi Tiziano, Barana Michela)

astenuti: n. 0

Il Sindaco ne proclama l'esito.

Esaurita la trattazione dei punti all'Ordine del giorno, alle ore 22.05 il Sindaco dichiara conclusa la seduta augurando a tutti una buona serata.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

Il SINDACO
Ceretta Alessandro

IL SEGRETARIO
Nuzzo Marcello

==========

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

L'INCARICATO

==========

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Arcole ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.